

COMUNE DI CERRETO LAZIALE
Città metropolitana di Roma Capitale

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 11/2019

Prot. 2922

Addi, 08.10.2019

Oggetto: Nomina Ispettori Ambientali.
--

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2019 di approvazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Visti:

- l'art. 7 rubricato competenze del Comune che demanda all'Ente le seguenti attività: *“Controllo del corretto svolgimento delle azioni di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;*

a) Controllo del corretto svolgimento delle operazioni di raccolta, trasporto, pulizia e spazzamento delle aree pubbliche ed aperte al pubblico, avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti da parte del soggetto gestore del servizio pubblico.

b) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.

c) Il Comune di Cerreto Laziale comunica alla Regione ed alla Provincia ed altri enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, con particolare riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione Lazio.

d) Emissione di ordinanze del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

e) L'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006;

- l'art. 23, rubricato controlli in base al quale: *“Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari ed operatori comunali, ferme rimanendo le competenze attribuite agli organi di controllo, vigilanza ed intervento previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari ed operatori individuati quali ispettori ambientali del Comune, previa adozione di apposito decreto sindacale, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime”.*

Effettuata un'attenta analisi del territorio e registrati tanto casi di abbandono di rifiuti, che di

violazione delle disposizioni del regolamento medesimo per le quali lo stesso prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie irrogabili dagli ispettori ambientali;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di nominare quali ispettori ambientali del Comune di Cerreto Laziale, l'Agente di Polizia Locale dell'Ente, Giovanni Grete, dipendente a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C, posizione economica C5, l'operaio dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Giuseppe Santarelli categoria giuridica B1, posizione economica B4, nonché l'operaio dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Alberto Grasti categoria giuridica B1, posizione economica B1 per lo svolgimento dei compiti di controllo e di vigilanza del territorio in materia ambientale e quant'altro previsto dalle ordinanze sindacali e regolamenti comunali, ed in particolare, al rispetto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

Preso atto che:

- 1) il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sancisce all'art. 192, il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- 2) l'art. 262 del medesimo decreto legislativo, facendo salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, legittima la Provincia in via principale ed il Comune in via residuale, ad esplicare la funzione sanzionatoria in materia di abbandono, di deposito incontrollato di rifiuti;
- 3) l'Amministrazione Comunale a tutela e salvaguardia dell'ambiente con il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2019 ha disciplinato le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti, prevedendo, al contempo, nel citato regolamento le sanzioni specifiche per la violazione delle norme adottate;

Tenuto conto che:

- in assenza di espresse disposizioni legislative che riconoscano chiaramente i poteri di polizia amministrativa agli "ispettori ambientali" non appartenenti ai Corpi di polizia Municipale, sono in generale ritenuti sufficienti dalla dottrina e giurisprudenza, oltretutto da prassi concrete realizzate nelle esperienze citate, le normative locali le quali attribuiscono in generale (nello specifico con Decreto del Sindaco) la qualità di pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di:

- applicazione degli artt. 314-337 del codice penale; degli artt. 361 e 363 del codice penale sulla omessa denuncia di reati; qualità di atto pubblico del processo verbale di accertamento del fatto illecito (artt. 2699-2700 del codice civile).

- l'ulteriore conferma della riconducibilità alla figura di pubblico ufficiale si rinviene nelle previsioni normative contenute nell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che per le funzioni di polizia amministrativa, quando abbiano natura strumentale ed accessoria a quella di gestione, stabiliscono che: *"i comuni, sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite"* e nell'art.158 c. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che stabilisce che *"le regioni e gli Enti Locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di Polizia Amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e da queste ultime agli Enti Locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa"*.

- ennesima riprova si rinviene nella norma principe in materia di tutela ambientale che all'art. 195 c.5 del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico ambientale), in tema di vigilanza e accertamento degli illeciti in materia di rifiuti, fa espressamente salve le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 112/1998.

Considerato, quindi, che da una lettura coordinata dei testi normativi nella materia "gestione dei rifiuti", affidata ai Comuni dall'art. 198 del D.Lgs. 152/06, questi ultimi sono titolari dei connessi i poteri di Polizia amministrativa;

Vista la giurisprudenza della Cassazione penale in merito all'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del codice penale, con la quale si è ripetutamente chiarito che assume la qualifica suddetta anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della Pubblica Amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l'Ente pubblico, purchè l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico;

Considerato che la Cassazione ha inoltre ribadito che la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono, quale che sia la loro posizione soggettiva, formare o manifestare, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, il relativo articolo 13 "atti di accertamento" che, nel richiamare gli organi addetti al controllo, li individua come una categoria aperta conferendo la possibilità dell'ente titolare della potestà sanzionatoria di avvalersi di soggetti qualificati e prescelti anche se con limite della competenza territoriale e per materia;

Considerato pertanto che l'ispettore ambientale assume legittimamente la qualifica di pubblico ufficiale in riferimento agli specifici compiti attribuiti con il presente provvedimento;

Precisato che le attività degli "ispettori ambientali" che agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative, si svolgono in uno specifico quadro di presidio territoriale a garanzia dell'igiene ambientale ed in quest'ottica le attività degli "ispettori ambientali" si estrinsecheranno sinteticamente:

- a, nel presidio e nel controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
- b, nel controllo dei "rilasci" dei rifiuti della raccolta porta a porta e nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari;
- c, nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
- d nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;

Ritenuto conseguentemente che sussistano le condizioni per procedere alla nomina degli "ispettori ambientali" all'interno del territorio comunale di Cerreto Laziale;

Precisato, inoltre, che il personale da nominare:

- non deve aver riportato condanne penali o non devono avere procedimenti penali a proprio carico;
- la nomina in questione non comporterà l'erogazione di alcun compenso aggiuntivo, atteso che l'attività espletata è ricompresa tra le mansioni previste dall'inquadramento contrattuale e professionale dei dipendenti;
- l'attività degli Ispettori sarà coordinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. Francesco Salvati;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 267/2000;
- la legge 241/1990;

- il D.Lgs. n. 152/2006;
- la legge 689/1981;
- l'art. 357 c.p.;
- lo Statuto comunale;

D E C R E T A

Di istituire la figura degli “ispettori ambientali” all’interno del territorio comunale di Cerreto Laziale, così come previsto dall’art. 23 regolamento comunale di gestione rifiuti urbani ed assimilati;

Di conferire la qualifica di “ispettore ambientale”, per il servizio di accertamento delle violazioni amministrative in materia di rifiuti, ai dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di questo Ente:

- 1) Giovanni Grete, categoria giuridica C, posizione economica C5;
- 2) Giuseppe Santarelli categoria giuridica B1, posizione economica B4;
- 3) Alberto Grasti categoria giuridica B1, posizione economica B1.

Di dare atto inoltre che:

- le attività di detti ispettori si svolgono in uno specifico quadro di presidio territoriale a garanzia dell’igiene ambientale. Nella fase iniziale, saranno privilegiati gli interventi di prevenzione rispetto a quelli di repressione, senza peraltro trascurare i comportamenti che generino situazioni non tollerabili;
- gli ispettori ambientali agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative limitatamente alle funzioni attribuite con il presente decreto con tutte le implicazioni e conseguenze di legge;
- i rapporti dagli stessi redatti hanno forza di atto pubblico e costituiscono atto probante fino a querela di falso;
- le attività degli “ispettori ambientali” si estrinsecheranno sinteticamente:
 - 1) nel presidio e nel controllo dello stato dell’igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
 - 2) nel controllo dei “rilasci” di rifiuti della raccolta porta a porta e nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi; intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari;
 - 3) nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
- l’accertamento delle violazioni è limitato alle disposizioni di seguito indicate:
 - 1) il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati: sono previste le sanzioni, caso per caso, nell’allegato A;
 - 2) il D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 “norme in materia ambientale”, l’accertamento delle violazioni sia limitato agli articoli di seguito specificati:
 - art. 192 , commi 1 e 2;
 - articolo 226, comma 2;
 - articolo 231, comma 13;la cui sanzione è prevista dall’art. 255 “abbandono di rifiuti”;
- i verbali di accertamento redatti dai soggetti sopra indicati sono trasmessi al Comando di Polizia Locale di questo Comune per dar corso alla successiva procedura sanzionatoria;
- i proventi delle sanzioni previste dalle normative in materia sono destinate al miglioramento del Servizio di Igiene Ambientale.
- agli ispettori ambientali compete sempre l’obbligo della tempestiva segnalazione all’autorità competente nel caso di flagranza di illeciti amministrativi o di più gravi eventi in materia

ambientale;

Di precisare che l'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

- a) assicurare il servizio così come stabilito e concordato con l'Amministrazione Comunale per il tramite del Responsabile dell'Area Tecnica;
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica quale coordinatore;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- d) è fatto assoluto divieto, all'ispettore ambientale, di esercitare la sua funzione indipendentemente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Responsabile dell'Area;
- e) di osservare il segreto d'ufficio;
- f) di rispettare il D.Lgs. 196/2003, aggiornato al D.lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza;
- g) di non aver riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali a proprio carico;

Resta inteso che la nomina in questione non comporterà l'erogazione di alcun compenso aggiuntivo, atteso che l'attività espletata è ricompresa tra le mansioni previste dall'inquadramento contrattuale e professionale dei dipendenti. Difatti nulla è innovato in termini contrattuali sotto il profilo normativo ed economico con l'attribuzione del titolo di "ispettore ambientale" e con l'espletamento eventuale della connessa attività di accertamento;

Il presente decreto ha efficacia immediata e diverrà operativo a seguito dell'avvenuta notifica a ciascuno dei nominati ispettori;

Il presente provvedimento conserverà validità fino a nuovo provvedimento;

Di disporre la pubblicazione del provvedimento sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni, ai fini di generale conoscenza.



IL SINDACO
Avvocato Gina Panci